



Provincia Regionale di Trapani

SETTORE VI

“ Territorio, Ambiente, Riserve Naturali, Protezione Civile, Sviluppo Economico “

REGOLAMENTO PER L'AUTORIZZAZIONE E LA VIGILANZA DELLE IMPRESE E SOCIETA' DI CONSULENZA PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO

approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale

N°24/C del 13 Marzo 2013



Provincia Regionale di Trapani

REGOLAMENTO PER L'AUTORIZZAZIONE E LA VIGILANZA DELLE IMPRESE E SOCIETA' DI CONSULENZA PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO

I N D I C E:

TITOLO I – NORME GENERALI

- Articolo 1 – Definizioni : Generalità e Fonti Normative
- Articolo 2 – Oggetto e finalità' : Attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto
- Articolo 3 – Programmazione numerica delle autorizzazioni
- Articolo 4 – Attività espletata dagli Enti Pubblici non economici

TITOLO II – AUTORIZZAZIONE ED ESERCIZIO ALL'ATTIVITA'

- Articolo 5 – Autorizzazione
- Articolo 6 – Requisiti richiesti
- Articolo 7 – Requisiti per il rilascio ed il mantenimento dell'autorizzazione
- Articolo 8 – Domanda di autorizzazione
- Articolo 9- Locali
- Articolo 10 - Responsabilità professionale
- Articolo 11 – Capacità finanziaria

TITOLO III - VARIAZIONI NELL'ATTIVITA'

- Articolo 12 – Apertura sedi secondarie
- Articolo 13 – Cambio locali o trasferimento della sede
- Articolo 14 – Trasferimento dell'azienda
- Articolo 15 – Attività provvisoria
- Articolo 16 – Revoca dell'autorizzazione
- Articolo 17 - Rinuncia dell'autorizzazione
- Articolo 18 – Interruzione dell'attività
- Articolo 19- Trasformazione dell'azienda
- Articolo 20 - Mutamento di denominazione dell'azienda

TITOLO IV – SVOLGIMENTO ATTIVITA'

- Articolo 21 – Accesso agli Uffici Pubblici
- Articolo 22 – Registro Giornale
- Articolo 23 – Ricevuta sostitutiva della carta di circolazione o della patente
- Articolo 24 – Conservazione dei documenti
- Articolo 25 – Tariffe
- Articolo 26 – Orari di apertura al pubblico
- Articolo 27 – Informazioni al pubblico
- Articolo 28 – Autoscuole
- Articolo 29 – Automobil Club



Provincia Regionale di Trapani

TITOLO V - VIGILANZA E SANZIONI

- Articolo 30 – Vigilanza
- Articolo 31 – Sanzioni ex art. 9 Legge 264/91
- Articolo 32 - Sanzioni ex art. 92 D.Lgs. 285/92
- Articolo 33 – Tipologie di illeciti sanzionabili
- Articolo 34 - Diffida
- Articolo 35 – Sanzione amministrativa pecuniaria e sospensione
- Articolo 36 – Normativa applicabile ai procedimenti amministrativi connessi all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e della revoca dell'autorizzazione

TITOLO VI – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- Articolo 37 – Disposizioni transitorie e finali
- Articolo 38 – Licenze ex art. 11 T.U.L.P.S. per l'attività di disbrigo di pratiche automobilistiche rilasciate successivamente all'entrata in vigore della legge 264/91
- Articolo 39 – Entrata in vigore



Provincia Regionale di Trapani

TITOLO I NORME GENERALI

ART.1 Generalità e fonti normative

8. Le funzioni inerenti l'autorizzazione e la vigilanza sull'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto sono attribuiti alla Provincia.
9. La materia del settore è regolata dalla seguente normativa:
 - Legge 08/08/91, n. 264 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - D.M. 09/11/92;
 - D.M. 09/12/92;
 - Legge 04/01/94, n. 11 e ss.mm.ii;
 - D.M.. 26 Aprile 1996;
 - D.Lgs. 101 del 27/05/05;
 - D.M. 11/11/2011;
 - Codice della strada (D.Lgs. 285/92) e relativo Regolamento e ss.mm.ii.;
 - Decreti , Circolari, Istruzioni e Direttive Ministeriali;
 - Regolamento Provinciale .

ART. 2 Attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.

1. Per attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto si intende lo svolgimento di compiti di consulenza e di assistenza nonché di adempimenti, come specificati nella tabella A allegata alla Legge n. 264/1991(allegati al presente Regolamento) e comunque ad essi connessi, relativi alla circolazione di veicoli e di natanti a motore, effettuato a titolo oneroso per incarico di qualunque soggetto interessato.

2. Ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 4/1/94, n. 11, la Legge 8 Agosto 1991, n. 264, si applica anche alle attività di rilascio di certificazione per conto di terzi e agli adempimenti ad esse connessi, se previsti, alla data di entrata in vigore della stessa legge, nella licenza rilasciata dal Questore ai sensi dell'art. 115 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza – approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 - per il disbrigo di pratiche automobilistiche.

3.L'attività di consulenza per la circolazione di mezzi di trasporto è esercitata, limitatamente alle funzioni di assistenza e agli adempimenti relativi alle operazioni concernenti le patenti di guida e i certificati di abilitazione professionale alla guida di mezzi di trasporto , dalle autoscuole; nello svolgimento di tale attività si applicano alle autoscuole le disposizioni di cui alla Legge n. 264 del 1991.

4.L'attività indicata al numero 1) della tabella 3 allegata alla Legge 10 Dicembre 1986, n. 870, esami per conducenti di veicoli a motore, è di esclusiva competenza delle autoscuole.



Provincia Regionale di Trapani

ART. 3 Programmazione numerica delle autorizzazioni.

1. L'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto è esercitata da imprese o da società autorizzate dalla Provincia.
2. Al fine di assicurare uno sviluppo del settore ordinato e compatibile con le effettive esigenze del proprio contesto socio-economico, la Provincia di Trapani, visto il Decreto del Ministro dei Trasporti del 9 Dicembre 1992, sentiti i Comuni e le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale, definisce il programma provinciale delle autorizzazioni all'esercizio di attività di consulenza.
3. Il numero delle autorizzazioni rilasciabili, su base provinciale, per l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, è dato dal rapporto tra il numero dei veicoli circolanti immatricolati nella provincia e 2400, numero guida di cui all'art. 1 del decreto del Ministro dei Trasporti del 9 Dicembre 1992.
4. La determinazione del numero di autorizzazioni, essendo direttamente proporzionale al numero dei mezzi effettivamente circolanti, dovrà essere periodicamente verificata, con cadenza biennale sulla base dei dati statistici forniti dagli Uffici preposti alla tenuta dei pubblici registri automobilistici.
5. La verifica biennale, compatibilmente alla acquisizione dei dati di cui al comma precedente viene effettuata entro i primi quattro mesi del nuovo anno con riferimento alla data del 31 Dicembre dell'anno trascorso. Le procedure per rideterminare il numero delle autorizzazioni rilasciabili debbono essere portate a compimento entro mesi otto dall'inizio del nuovo anno. Qualora comprovate esigenze amministrative non consentano il rispetto del superiore termine, tale rideterminazione viene prorogata fino e non oltre mesi dieci dall'inizio di ogni nuovo anno. La Giunta provinciale provvederà all'approvazione definitiva del numero delle autorizzazioni rilasciabili, rideterminato dagli uffici competenti secondo le superiori procedure, tenuto conto del numero delle autorizzazioni efficaci già rilasciate. Alla scadenza del biennio, nelle more dell'aggiornamento del piano, non potranno rilasciarsi nuove e aggiuntive autorizzazioni.
6. La Provincia provvede alla modifica della situazione revisionale di cui al precedente comma, ogniqualvolta lo ritenga necessario per sopravvenute esigenze.
7. La programmazione numerica è articolata per Comuni con l'obiettivo di favorire una migliore distribuzione territoriale delle attività.
8. A seguito di rideterminazione del numero massimo in sede di revisione del programma numerico provinciale, il competente Dirigente provvederà tramite avviso pubblico a rendere noto:
 - Il numero delle autorizzazioni rilasciabili in ogni Comune;
 - Il termine entro il quale deve essere presentata la domanda, le modalità di presentazione, gli eventuali documenti da produrre.
9. Le nuove autorizzazioni verranno rilasciate a singole imprese o società in possesso dei requisiti previsti dalla L. n. 264/91 secondo i criteri e le modalità disciplinate dal presente Regolamento Provinciale.



Provincia Regionale di Trapani

10. Il numero delle autorizzazioni revocate o decadute per rinuncia o cessata attività, aggiornerà il limite massimo stabilito per ogni Comune per il biennio di validità del programma provinciale di cui al comma 2.
11. Nell'ambito del numero delle autorizzazioni già esistenti verranno rilasciate altresì autorizzazioni in caso di cessione di azienda e/o per sopraggiunta **incapacità fisica o mortis causa del titolare**, con riferimento agli eredi o ai dipendenti, se sussistono i requisiti.

ART. 4 Attività espletata da gli Enti Pubblici non economici

- 1 L'attività di consulenza automobilistica è esercitata dagli Enti Pubblici non economici e disciplinata dalla L. 264/91, così come modificata e integrata dalla L. 11/94: Essa è svolta direttamente dall'Automobil Club ovvero dagli Uffici in regime di concessione o di convezionamento con gli stessi. L'Automobil Club deve comunicare alle competenti Province ed agli uffici periferici della Direzione Generale della M.C.T.C., entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, un elenco degli Uffici gestiti. Dovrà inoltre essere trasmesso un elenco delle persone designate quali responsabili professionali in possesso dell'attestato di idoneità professionale. Tali elenchi devono essere aggiornati ad ogni variazione che intervenga successivamente. La trasmissione del nuovo elenco aggiornato dovrà avvenire entro 30 giorni dalla variazione.
- 2 L'attività di consulenza automobilistica è esercitata direttamente dall'Automobil Club ovvero dagli Uffici in regime di concessione o di convezionamento con gli Automobil Club istituiti successivamente alla data del 5 settembre 1991 è soggetta all'autorizzazione prevista dalla L. 264/91.
- 3 L'autorizzazione è rilasciata dalla provincia nel rispetto del programma provinciale delle autorizzazioni, su richiesta dell'Automobil Club competente, direttamente a tale Ente in relazione agli Uffici dallo stesso specificatamente indicati nella richiesta, purchè i soggetti designati quali titolari degli uffici stessi siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3 della L. 264/91, nonché dell'attestato di idoneità professionale di cui all'art. 5 della stessa legge. All'Automobil Club competente si applica l'art. 9 della L. 264/91.
- 4 Le autorizzazioni rilasciate ai predetti uffici vengono revocate qualora il titolare del rapporto di convezionamento di concessione venga a perdere i requisiti previsti dall'art. 3 della L. 264/91 e non sia sostituito dall'Ente Pubblico non economico competente entro il termine di novanta giorni.
- 5 E' fatto comunque obbligo all'ACI di comunicare alla provincia la costituzione e/o l'estinzione di ogni delegazione diretta, nonché la costituzione e/o l'estinzione di ogni rapporto di convezionamento con studi autorizzati ai sensi dell'art. 3 della L. 264/91. Le autorizzazioni decadono qualora venga meno il rapporto di convezionamento o di concessione tra i predetti Enti e l'agenzia.
- 6 Nei locali sede degli uffici dell'Automobil Club possono essere svolte esclusivamente le attività atte al conseguimento dei fini istituzionali dell'ACI stesso (art. 2 comma L. 11/94).



Provincia Regionale di Trapani

TITOLO II AUTORIZZAZIONE ED ESERCIZIO ALL'ATTIVITA'

ART. 5 Autorizzazione

1. L'attività di consulenza è soggetta ad autorizzazione da parte della Provincia. L'autorizzazione è rilasciata, previa verifica della sussistenza dei requisiti di legge e sopralluogo per la verifica dell'idoneità dei locali, con Determinazione del Dirigente entro i termini previsti dal Regolamento Provinciale sui procedimenti amministrativi previa verifica della documentazione di competenza dei singoli comuni e della A.S.P. competenti oppure di altri Enti competenti. Il sopralluogo sarà effettuato dal funzionario responsabile congiuntamente a personale tecnico individuato dal competente Settore dell'Amministrazione. Non è necessario il preventivo sopralluogo qualora il richiedente presenti una perizia giurata asservata. – Vedi art. 13 comma 7 - L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto è rilasciata, nel rispetto del Programma Provinciale delle autorizzazioni di cui all'art. 3, al titolare della ditta o impresa o al legale rappresentante della Società che sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 della Legge 264/91.
2. L'autorizzazione non può essere oggetto di trasferimento per atto "inter vivos" o "mortis causa", ad eccezione di quanto previsto nell'art. 3 comma 11. Non sono autorizzabili società semplici, società cooperative e consorzi. Ad ogni singola ditta/impresa/società non può essere autorizzata più di una sede nell'ambito territoriale dello stesso Comune.
3. Le autorizzazioni vengono rilasciate considerando tutte le istanze presentate entro il termine di scadenza previsto nell'avviso. Nel caso che il numero di istanze sia superiore ai posti disponibili in un Comune, si osserverà il criterio cronologico della data di presentazione e del numero di protocollazione. Ogni sede anche di uno stesso proprietario deve avere specifica autorizzazione provinciale nel rispetto della programmazione numerica.
4. Ogni variazione o modifica dei presupposti e delle condizioni in base ai quali l'autorizzazione è stata rilasciata deve essere comunicata alla Provincia. In tale ipotesi entro 10 (dieci) giorni dall'intervenuta modifica i titolari dell'autorizzazione dovranno produrre al riguardo la necessaria documentazione.
L'autorizzazione deve essere permanentemente affissa, in modo ben visibile, nei locali sede dello studio di consulenza.
Il rilascio dell'autorizzazione è comunicato dalla Provincia alla Motorizzazione, al Pubblico registro Automobilistico e alla Polizia Stradale.
Entro sessanta giorni dal rilascio dell'autorizzazione lo studio di consulenza deve iniziare l'attività.
Il mancato inizio dell'attività entro il termine previsto dal comma precedente comporta la decadenza dell'autorizzazione. La provincia si riserva di effettuare controlli periodici a campione delle agenzie autorizzate.



Provincia Regionale di Trapani

ART. 6 Requisiti richiesti

1. Nel quadro dello sviluppo programmatico del settore di cui al piano provinciale allegato, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di consulenza automobilistica è rilasciata dalla provincia al richiedente che sia in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) sia cittadino italiano o cittadino di uno degli Stati membri della Comunità Europea stabilito (art. 35 della Legge 7 Dicembre 1999, n. 472) in Italia;
 - b) abbia raggiunto la maggiore età;
 - c) non abbia riportato condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, contro la amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica , contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, ovvero per i delitti di cui agli artt. 575,624,628,629,630,640,646,648, e 648 BIS del Codice Penale, per il delitto di emissione di assegno senza provvista di cui all'art. 2 della L. 15 dicembre 1990, n. 386, o per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la legge preveda la pena di reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni, e , nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta sentenza definitiva di riabilitazione;
 - d) non sia stato sottoposto a misura amministrative di sicurezza personali o a misura di prevenzione;
 - e) non sia stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito , ovvero non sia in corso, nei suoi confronti, un procedimento per dichiarazione di fallimento;
 - f) sia in possesso dell'attestato di idoneità professionale di cui all'art. 5 della L. 264/91;
 - g) disponga di locali idonei e di adeguata capacità finanziaria secondo quanto previsto dal presente regolamento.

2. Nel caso di Società, l'indicazione della cittadinanza e della residenza e il certificato fallimentare devono essere presentati:
 - a) da tutti i soci , quando trattasi di società di persone;
 - b) dai soci accomandatari, quando trattasi di società in accomandita semplice o in accomandita per azioni ;
 - c) dagli amministratori, per ogni altro tipo di società.

L'attestato di idoneità professionale deve essere presentato da almeno uno dei soci quando si tratta di società di persone, da uno dei soci accomandatari quando si tratta di società in accomandita semplice o in accomandita per azioni, da uno degli amministratori per ogni altro tipo di società.

Il documento relativo alla capacità finanziaria deve essere riferito alla società medesima. Analogamente per il possesso del locale idoneo.

3. Nel caso il richiedente sia l'A.C.I. , l'attestato di idoneità professionale di cui alla lettera f) del comma 1 deve essere posseduto:
 - in caso di delegazione gestita in via diretta, da un dipendente dell'A.C.I. designato quale responsabile professionale;
 - in caso di delegazione gestita in regime di concessione o convenzione, dalla persona designata dall'A.C.I. , quale responsabile professionale, tra quelle indicate dal precedente comma 2 lettere a), b), c) , qualora trattasi di società; dal singolo titolare parimenti designato dall'A.C.I., se trattasi di impresa individuale.

- 4 Il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 è subordinato al versamento del contributo una tantum di euro 25,82 di cui all'art.8 del presente regolamento.

Le licenze rilasciate dalla Questura antecedentemente all'entrata in vigore della Legge 264/91 vengono convertite in autorizzazioni provinciali secondo le modalità di cui all'art. 30 del presente regolamento.

- 5 Gli operatori che intendono gestire , “ sedi secondarie” di studi di consulenza automobilistica, devono richiedere all'Amministrazione Provinciale una autorizzazione, la quale viene rilasciata nel rispetto dei limiti posti dalla programmazione numerica provinciale e nel rispetto dei requisiti di cui al comma 1 del presente articolo. Non possono richiedersi autorizzazioni per più sedi nello stesso Comune.

Per ogni “sede secondaria” che in capo al medesimo titolare si intende aprire, ai sensi della circolare n. 1436 del 20/11/1996, dovrà essere prevista la presenza di un preposto abilitato all'esercizio dell'attività di consulenza automobilistica.

Questi , a seconda della forma organizzativa imprenditoriale, potrà trattarsi di un institore, di un socio, di un socio accomandatario (per la società in accomandita semplice o per azioni) o di un amministratore della società, purchè in possesso di tutti i requisiti soggettivi prescritti dalla legge 264/91, compreso l'attestato di capacità professionale, e non espliciti la propria attività presso altra sede, sia pure facente capo al medesimo titolare di autorizzazione.

- 6 Successivamente al rilascio dell'autorizzazione, i titolari sono tenuti a comunicare tempestivamente alla Provincia l'intenzione di effettuare variazioni o modifiche dei presupposti e delle condizioni in base alle quali l'autorizzazione stessa è stata rilasciata, producendo al riguardo la necessaria documentazione, al fine di ottenere il preventivo assenso sull'operazione medesima.
- 7 Per effetto di quanto disposto dall'art. 2249, comma primo, del Codice Civile non è consentito il rilascio di autorizzazione, a società esercenti l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto che non siano costituite secondo uno dei tipi regolati nei capi III e seguenti del titolo V, libro quinto del Codice Civile (società in nome collettivo, in accomandita semplice o per azioni ed a responsabilità limitata).

ART. 7 Requisiti per il rilascio ed il mantenimento dell'autorizzazione

1. I requisiti per il rilascio dell'autorizzazione sono stabiliti dall'art. 3 della legge 264/91.
2. I requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti permanentemente .
3. Al venire meno di uno o più dei suddetti requisiti lo studio di consulenza deve immediatamente interrompere l'attività, comunicare il fatto alla Provincia e adottare idonee misure per comunicare all'utenza l'interruzione dell'attività in particolare esponendo all'ingresso della sede operativa apposito avviso. La provincia pubblicizza l'interruzione dell'attività attraverso il proprio sito web istituzionale.
4. Il mancato ripristino dei requisiti mancanti entro due mesi comporta la decadenza dell'autorizzazione.
5. La continuazione dell'attività in mancanza di uno o più requisiti previsti dalla normativa vigente è considerata, ai fini sanzionatori, grave abuso
6. Lo studio di consulenza deve comunicare immediatamente alla Provincia l'eventuale ripristino dei requisiti mancanti ai fini della conferma dell'autorizzazione. Lo studio di consulenza può riprendere l'attività solo dopo l'esecutività della determinazione provinciale di conferma dell'autorizzazione.
7. In caso di decesso o di sopravvenuta incapacità fisica del titolare l'attività può essere proseguita secondo quanto previsto dall'art. 4 commi 4 e 5 della L. 11/1994.



Provincia Regionale di Trapani

ART. 8. Domanda di autorizzazione

1. La domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione, redatta in bollo- secondo il mod. All. 1 - dovrà essere indirizzata alla Provincia di Trapani Servizio Autoscuole ed in essa dovranno essere indicati per il richiedente titolare o responsabile professionale dell'azienda:

- a) dati anagrafici e codice fiscale,
- b) esatte denominazione e sede dell'attività .

La domanda va corredata dalla seguente documentazione, fatte salve le metodiche di acquisizione di documentazioni disciplinate dalla L. n. 15/68 e successive modificazioni ed integrazioni:

- c) dichiarazione ai sensi del D. n. 445/2000 di essere iscritto alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura;
 - d) dichiarazione ai sensi del D. n. 445/2000 di essere in possesso dei requisiti morali di cui alle lett. c) d) e) dell'art. 6 del regolamento ;
 - e) dichiarazione, che l'interessato non è stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a misura di prevenzione;
 - f) dichiarazione che non è stato dichiarato fallito;
 - g) attestato di idoneità professionale in copia autenticata;
 - h) copia autenticata del titolo di proprietà o del contratto di affitto relativo ai locali che saranno utilizzati dall'impresa;
 - i) perizia giurata con planimetria quotata scala 1:100 redatta da professionista abilitato, contenente l'individuazione e la descrizione dei locali attestante il rispetto dei requisiti di idoneità tecnica, la conformità urbanistica, l'agibilità dei locali, la corretta destinazione d'uso, il rispetto della vigente normativa sugli impianti, nonché la conformità ai regolamenti vigenti in materia di igiene e di sicurezza. Nel caso di locali in comune con l'attività di autoscuola questi dovranno essere evidenziati.
 - l) documentazione relativa al possesso di adeguata capacità finanziaria comprovata mediante attestazione da azienda o istituto di credito o società finanziaria, con capitale sociale non inferiore a €2.582.284,50, riferita ad un importo pari a €51.645,69, effettuata secondo lo schema allegato al presente Regolamento;
 - m) copia dell'atto costitutivo per le società in nome collettivo ed in accomandita semplice;
 - n) quanto previsto in m) più copia dello Statuto per le società cooperative a responsabilità illimitata e limitata;
 - o) quanto previsto in n) più la pubblicazione nel Bollettino ufficiale per le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata.
- Qualora, per giustificati motivi l'interessato non possa produrne parte, la documentazione mancante dovrà essere trasmessa alla provincia entro sessanta giorni, pena l'archiviazione della pratica.
2. Il certificato generale del Casellario Giudiziale e il certificato antimafia, per il titolare e per le altre persone indicate dalla legislazione vigente, saranno richiesti d'ufficio alle competenti autorità.
 3. Nel caso di società l'indicazione della cittadinanza e della residenza e la dichiarazione di non essere stato dichiarato fallito devono essere presentati:
 - a) da tutti i soci, quando trattasi di società di persone ;
 - b) dai soci accomandatari quando trattasi di società in accomandita semplice o in accomandita per azioni;



Provincia Regionale di Trapani

- c) dagli amministratori per ogni altro tipo di società.
- 4. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato altresì:
 - a) alla contestuale costituzione della cauzione determinata dal Decreto del Ministro dei Trasporti del 17/02/1993, di €. 51.645,69;
 - b) al versamento del contributo " una tantum" di euro 25,82 previsto dall'art. 8 comma 6 della L. 264/1991 e determinato con Decreto del Ministro dei Trasporti.

5. Il procedimento si compone di tre fasi successive:

1a fase) presentazione della domanda completa dei dati a), b) corredata dai documenti d), e) f), g) del comma 1 e, in caso di società, n),o) o p) nonché a) e f) del comma 1 per gli altri soggetti di cui al comma 3, per una prima valutazione dei requisiti indispensabili nel rispetto del programma numerico provinciale. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda o dell'ultimo documento, la Provincia esprimerà un parere per la prosecuzione del procedimento. In caso di assoluta insufficienza o mancanza dei requisiti , la Provincia dichiarerà inammissibile la domanda presentata.

In caso di incompatibilità col programma numerico provinciale rispetto allo stato effettivo delle autorizzazioni, la Provincia dichiarerà incompatibile la domanda presentata, disponendo il suo inserimento nell'elenco delle domande in attesa di autorizzazione a seguito di eventuali cessazioni di attività.

2a fase) in caso di parere positivo, il richiedente verrà invitato a produrre entro il termine perentorio di 15 (quindici) i documenti h),i) l), m) del comma 1.

3a fase) alla consegna dell'autorizzazione devono essere presentati i documenti a), di cui al comma 4 e un elenco completo del personale esecutivo corredata dal certificato rilasciato dagli Enti previdenziali di avvenuta denuncia ed iscrizione del predetto personale con il relativo numero di posizione contributiva.

ART. 9 Locali

1. L'attività di consulenza automobilistica può essere svolta solamente nei locali espressamente autorizzati, non sono pertanto ammesse sedi o recapiti diversi, anche se del medesimo titolare. I locali riconosciuti idonei dall'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione, devono essere adibiti **esclusivamente** all'attività di consulenza automobilistica.
2. L'altezza minima dei locali è quella prevista dal regolamento edilizio vigente nel Comune in cui ha sede lo studio di consulenza automobilistica.
3. Tali locali devono comprendere ai sensi dell'art. 1 del Decreto 9 Novembre 1992:
 - h) un ufficio e un archivio di almeno 30mq. di superficie complessiva, con non meno di 20mq. utilizzabili per il primo, se posti in ambienti diversi;L'ufficio areato e illuminato, dovrà essere dotato di un arredamento atto a permettere un temporaneo, agevole stazionamento del pubblico;
 - i) servizi igienici composti da bagno, e antibagno illuminati ed areati. .
4. Qualora lo studio di consulenza automobilistica sia in possesso anche dell'autorizzazione a svolgere attività di autoscuola, i locali destinati allo svolgimento dell'attività di consulenza



Provincia Regionale di Trapani

automobilistica e di autoscuola potranno avere in comune l'ingresso e gli uffici di segreteria destinati alla ricezione del pubblico e al ricevimento degli incarichi.

5. I locali adibiti a studio di consulenza devono:
 - essere autonomamente identificabili;
 - disporre di ingresso autonomo;
 - essere separati in modo permanente da eventuali altri locali adibiti ad attività diverse con le quali non vi deve essere alcuna commissione, salvo i casi riconducibili al comma precedente .
6. I criteri stabiliti dal presente articolo non si applicano ai locali degli studi di consulenza automobilistica che, alla data di entrata in vigore della L. 264/91, esercitavano già attività di agenzia per il disbrigo di pratiche automobilistiche, autorizzata ai sensi dell'art. 115 del R.D. 18/06/31 n. 773.
7. I criteri stabiliti dal presente articolo si applicano anche alle imprese o società che, pur esercitando l'attività di consulenza automobilistica prima dell'entrata in vigore della L.264/91, trasferiscono la propria attività, a qualsiasi titolo, esclusa l'ipotesi di sfratto, in locali diversi da quelli in cui l'attività di consulenza automobilistica veniva esercitata anteriormente alla data di entrata in vigore del Decreto del Ministro dei Trasporti 09/11/92.

ART. 10 Responsabilità professionale

1 La responsabilità professionale per l'esercizio dell'attività di consulenza grava sul titolare dell'impresa individuale ovvero, in caso di società, sui soci in possesso dell'attestato di idoneità professionale.

2 Il responsabile professionale esercita le sue funzioni esclusivamente presso un unico studio di consulenza.

3 Chi ha la responsabilità professionale deve presenziare alle attività dello studio. Nel caso di possesso di più sedi operative il titolare deve nominare un preposto, per ogni ulteriore sede rispetto a quella principale, il quale abbia tutti i requisiti previsti all'art. 3 della L. 264/91.

4 L'autorizzazione riporta i dati anagrafici del responsabile professionale dello studio di consulenza.

5 Se lo studio di consulenza è costituito in forma societaria, la variazione del responsabile professionale comporta l'aggiornamento dell'autorizzazione.

6 Il legale rappresentante dello studio di consulenza chiede alla provincia l'aggiornamento dell'autorizzazione. A tal fine il responsabile dello studio di consulenza autodichiara:

- nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, cittadinanza e codice fiscale; il cittadino extracomunitario dichiara di essere in regola con le norme sull'immigrazione e indica gli estremi del titolo di soggiorno posseduto;
- denominazione o ragione sociale, sede e codice fiscale dello studio di consulenza, durata e oggetto del contratto di società, generalità e poteri dei soci;
- il possesso dei requisiti personali previsti dall'art. 3 comma 1 della legge 264/91;
- il possesso dell'attestato di idoneità professionale.

7 In caso di autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 10, commi 1 e 3, della L. 264/91 come modificato dalla L. 11/94, la responsabilità professionale grava sull'avente diritto alla conversione della licenza rilasciata dalla Questura.



Provincia Regionale di Trapani

8 In caso di attività esercitata in via transitoria ai sensi dell'art. 4 della L. 11/94, la responsabilità ricade sugli aventi diritto.

9 Ferma restando la responsabilità professionale di cui al comma 1, per gli adempimenti puramente esecutivi anche presso gli uffici pubblici l'impresa può avvalersi di dipendenti in possesso dei soli requisiti di cui all'art. 3, comma 1, lettera c,d, ed e della Legge n. 264/91.

10 Il titolare, i soci ed il personale dipendente, per accedere agli uffici pubblici, dovranno dotarsi di apposito tesserino rilasciato dalla Provincia, che sostituisce apposita delega da parte del titolare, in ottemperanza alla C.M. n. 1888/4307 del 24/06/93, nonché alla Circolare U.P.I. n. 0328.20 del 11/03/94. I possessori del tesserino, cessati dall'incarico, sono tenuti a restituirlo, entro quindici giorni alla Provincia di Trapani. In caso di mancata restituzione si riterrà responsabile anche il titolare dell'Agenzia.

ART. 11 Capacità finanziaria

- 1 Le imprese individuali e le società che richiedono all'Amministrazione Provinciale una nuova autorizzazione per l'esercizio dell'attività di consulenza automobilistica dovranno dimostrare di aver adeguata capacità finanziaria mediante una attestazione di affidamento nella varie forme tecniche, rilasciate da parte di: a) istituti di credito; b) imprese di assicurazioni debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni a norma di quanto previsto dalla Legge 10/06/82 n. 348 tramite polizza assicurativa;
- 2 L'attestazione, effettuata secondo lo schema di cui al decreto del Ministro dei Trasporti in data 09/11/92 art. 4 comma 2 , - Mod. All.4 deve avere riferimento ad un importo a euro 51.645,69 e non può essere effettuata frazionatamente da più istituti di credito o società finanziarie, in quanto ciò contravverrebbe ai criteri che sottostanno alla dimostrazione del requisito;
- 3 I documenti attestanti il possesso dell'adeguata capacità finanziaria devono indicare un periodo di validità non inferiore ad un anno. Il mancato reintegro della cauzione alla naturale scadenza comporta la sospensione immediata dell'autorizzazione per 1 mese con l'obbligo per il titolare di ricostituirla entro i seguenti 30 giorni lavorativi, pena la revoca del provvedimento.
- 4 Non sono tenuti a tali adempimenti le imprese individuali e le società già esercenti l'attività di consulenza per la circolazione di mezzi di trasporto alla data del 05/01/1999 sulla base di autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 115 del R.D. 18/6/ 1931 n. 773. Qualora intervengano modifiche , ivi comprese le trasformazioni, che implicino il rilascio di nuova autorizzazione, dovrà essere comunque dimostrata la capacità finanziaria.
- 5 Nel caso di società di persone si precisa che la copertura finanziaria dovrà essere posseduta da ogni socio amministratore .



Provincia Regionale di Trapani

TITOLO III VARIAZIONI NELL'ATTIVITA'

ART. 12 Apertura sedi secondarie.

1 Lo studio di consulenza che intende aprire una nuova sede operativa deve richiedere il rilascio di apposita autorizzazione, tramite istanza in bollo da presentare sempre entro i termini previsti dall'avviso pubblico; (secondo Mod. 1) .

2 L'autorizzazione all'apertura è rilasciata previa verifica dell'idoneità dei locali tramite sopralluogo (salvo quando è presentata perizia giurata asservata) di funzionari dell'Ufficio congiuntamente ad un'unità di personale tecnico designato dal Settore competente e dell'idoneità del personale indicata come preposto , Mod. 9 - con determinazione del Dirigente nei tempi previsti dal Regolamento provinciale dei procedimenti;

3 L'apertura di nuova sede sarà considerata nuova autorizzazione e pertanto è subordinata al rispetto della programmazione numerica delle autorizzazioni di cui all'art. 3 e alla verifica del possesso di tutti i requisiti previsti dalla vigente normativa.

ART .13 Cambio locali o trasferimento della sede

1 Lo studio di consulenza che intende trasferire la propria sede **o aprire una nuova sede operativa** deve richiedere il rilascio di apposita autorizzazione.

2 L'autorizzazione al trasferimento è rilasciata previo sopralluogo congiunto con personale tecnico- salvo quando non sia presentata perizia giurata asseverata per la verifica dell'idoneità dei locali, con determinazione del Dirigente previa verifica della documentazione di competenza dei singoli comuni e della A.S.P. competenti oppure di altri Enti competenti.

3 Il cambio dei locali o trasferimento della sede potrà essere effettuato solo dopo il rilascio di autorizzazione con Determina del Dirigente del Servizio Trasporti e Mobilità, previa valutazione della domanda corredata dei documenti attestanti l'idoneità e la disponibilità dei locali.

4 Il cambio dei locali o trasferimento della sede è sempre consentito nell'ambito del territorio dello stesso Comune . il trasferimento di sede in un Comune diverso da quello oggetto dell'autorizzazione già rilasciata è ammesso a condizione che nello stesso risulti la disponibilità dal piano provinciale.

5 La domanda dovrà essere redatta seguendo lo schema predisposto dagli uffici provinciali. (Mod.3).

6 La domanda in bollo per ottenere l'autorizzazione al trasferimento deve contenere:

- i dati anagrafi e codice fiscale del titolare o del legale rappresentante;
- l'esatta denominazione e ubicazione della vecchia e nuova sede dell'attività.

7 La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- copia autenticata del titolo di proprietà o del contratto di affitto relativo ai locali che saranno utilizzati dall'impresa o altro documento dal quale risulti la disponibilità dei locali;
- perizia giurata asseverata con planimetria quotata in scala 1:100 redatta da professionista abilitato, contenente l'individuazione e la descrizione dei locali, attestante il rispetto dei requisiti di idoneità tecnica, la conformità urbanistica, l'agibilità dei locali, la corretta destinazione d'uso, il rispetto della vigente

normativa sugli impianti, nonché la conformità ai regolamenti vigenti in materia di igiene e sicurezza;

8 I trasferimenti di sede all'interno dello stesso Comune, nel rispetto della limitazione numerica del piano provinciale, sono considerati prioritari rispetto alle richieste per l'apertura di nuovi studi di consulenza automobilistica.

9 Con la pubblicazione dell'avviso pubblico le domande di trasferimento vengono accettate solo se presentate nel termine fissato e avranno titolo preferenziale rispetto al rilascio di nuove autorizzazioni. Non potranno essere prese in considerazione richieste di trasferimento dopo la scadenza dell'avviso.

10 Lo studio di consulenza che intende modificare i locali senza variare l'ubicazione deve comunicarlo alla Provincia che procede alla verifica della loro idoneità chiedendo l'eventuale documentazione necessaria.

ART. 14 Trasferimento dell'azienda

1. In applicazione dell'art. 4 comma 3 della legge 11/94, nel caso di trasferimento del complesso aziendale a titolo universale o a titolo particolare, l'avente causa è tenuto a richiedere a proprio favore con istanza in bollo - il rilascio dell'autorizzazione, in sostituzione di quella del dante causa, il quale, contestualmente, con atto separato, deve dichiarare di volervi rinunciare.
2. All'avente causa verrà rilasciata, previa verifica dei requisiti di cui all'art. 6, l'autorizzazione contestualmente alla revoca dell'autorizzazione precedente. Contestualmente alla revoca di quest'ultima, l'autorizzazione sarà rilasciata previo accertamento del possesso dei requisiti prescritti da parte del richiedente. In attesa del completamento della procedura del rilascio della nuova autorizzazione, la validità di quella intestata al cedente permane per un periodo non superiore a tre mesi dalla data dell'atto di cessione di azienda. Se entro tale periodo la procedura per il rilascio dell'autorizzazione non è conclusa, potrà essere prorogata per giustificati motivi per altri tre mesi. Se la procedura di accertamento dei requisiti non si conclude favorevolmente si procede alla revoca dall'autorizzazione precedente.
3. Nel caso in cui intervengano mutamenti giuridici rilevanti lo studio di consulenza chiede alla provincia il rilascio di una nuova autorizzazione e la contestuale revoca della precedente.
4. Ai fini dell'applicazione del comma 2) costituiscono mutamenti giuridici rilevanti:
 - cessione o affitto d'azienda o del ramo d'azienda;
 - scissione;
 - usufrutto,
 - trasformazioni;
 - fusioni;
 - conferimento di ditta individuale in società o in altre organizzazioni collettive;
 - donazioni d'azienda.
4. Ai sensi dell'art. 2557 del c.c., chi aliena l'azienda non può, per un periodo di 5 anni avviare un nuovo studio di consulenza automobilistica che per l'ubicazione o altre circostanze sia idoneo a sviare la clientela dell'azienda ceduta.



Provincia Regionale di Trapani

5. Nel caso in cui gli eredi intendano cedere l'attività devono darne comunicazione entro trenta giorni all'Amministrazione Provinciale che provvederà alla sospensione dell'autorizzazione per un periodo massimo di sei mesi a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione. Entro tale periodo deve essere completata la procedura per il rilascio dell'autorizzazione sostitutiva. Il termine di sei mesi sopramenzionato può essere prorogato per altri sei mesi per giustificati motivi.
6. Trascorsi inutilmente i termini di cui al comma 3 le autorizzazioni vengono revocate.

ART. 15 Attività provvisoria

1. Nel caso di decesso o sopravvenuta incapacità fisica del titolare dell'impresa individuale, l'attività può essere proseguita provvisoriamente per il periodo massimo di due anni, prorogabile per un altro anno in presenza di giustificati motivi, dagli eredi o dagli aventi causa del titolare medesimo, i quali entro tale periodo devono dimostrare di essere in possesso dell'attestato di idoneità professionale di cui all'art. 5 della L. 264/91.
2. Nel caso di società a seguito di decesso o sopravvenuta incapacità fisica del socio o dell'amministratore in possesso dell'attestato di idoneità professionale, l'attività può essere proseguita provvisoriamente per il periodo di 2 anni, entro il quale un altro socio o un altro amministratore devono dimostrare di essere in possesso dell'attestato di idoneità professionale.

ART. 16 Revoca dell'autorizzazione

L'autorizzazione viene revocata:

- per decesso o fallimento del titolare in mancanza di eredi;
- per scioglimento o fallimento della società;
- per rinuncia espressa del titolare
- per rinuncia tacita del titolare, intendendosi per rinuncia tacita :
 - a) il mancato inizio dell'attività entro mesi 2 (due) dal rilascio dell'autorizzazione;
 - b) la sospensione continuativa ingiustificata dell'attività per oltre mesi 3 (tre). La sospensione dell'attività, anche autorizzata, non può eccedere i mesi 6(sei).
- per revoca disposta dalla Provincia.

ART. 17 Rinuncia dell'Autorizzazione

- 1 In caso di rinuncia dell'autorizzazione per cessazione di attività deve essere presentata una dichiarazione in bollo nei modi di legge, Mod. 2- indirizzata all'Amministrazione Provinciale, con la quale il titolare medesimo rinuncia formalmente e incondizionatamente alla stessa, restituendo l'atto di autorizzazione.
- 2 La dichiarazione in caso di società deve essere sottoscritta da tutti i soci quando si tratta di società di persone, dai soci accomandatari quando si tratta di società in accomandita semplice o in accomandita per azioni, dagli amministratori per ogni altro tipo di società.



Provincia Regionale di Trapani

ART. 18 Interruzione dell'attività

1 L'attività può essere sospesa per gravi motivi dal titolare dell'autorizzazione per un periodo massimo di sei mesi, prorogabile per un massimo di altri sei mesi nel caso di gravi e comprovati motivi, previa comunicazione scritta e motivata all'Amministrazione Provinciale, che ne prende atto con provvedimento del Dirigente. – Mod. 8 -

2 Dell'avvenuta ripresa dell'attività dovrà essere data comunicazione scritta all'Amministrazione Provinciale entro i successivi 15 giorni.

3 Qualora al termine del periodo di sospensione l'attività non venga ripresa, l'autorizzazione verrà revocata.

ART. 19 Trasformazione dell'azienda

1 Se l'autorizzazione è stata rilasciata in favore di una società, l'ingresso, il recesso e/o l'esclusione di uno o più soci, da documentare con l'esibizione di copia autentica del relativo verbale, devono essere comunicati all'Amministrazione provinciale che ne prende atto, previo accertamento dei prescritti requisiti, qualora le modifiche della composizione della società non siano tali da comportare il rilascio di una nuova autorizzazione. Non può recedere il socio su cui grava la responsabilità professionale, se non contemporaneamente sostituito da altro socio idoneo. In tal caso dovrà essere richiesta una nuova autorizzazione all'Amministrazione Provinciale. (Mod. 6)

2 Nel caso di trasformazione di forme societarie e di trasformazione tra ditte individuali e società aventi o meno personalità giuridica, viene rilasciata dall'Amministrazione Provinciale un'autorizzazione in sostituzione di quella precedente, previo accertamento dei requisiti prescritti e contestuale revoca dell'autorizzazione precedente. – Mod. 7 -

ART. 20 Mutamento di denominazione dell'azienda

1. In caso di rinuncia dell'autorizzazione per cessazione di attività deve essere presentata una dichiarazione in bollo nei modi di legge, indirizzata all'Amministrazione Provinciale con la quale il titolare medesimo rinuncia formalmente ed incondizionatamente alla stessa, restituendo l'atto di autorizzazione.
2. La dichiarazione in caso di società deve essere sottoscritta da tutti i soci quando si tratta di società di persone, dai soci accomandatari quando si tratta di società in accomandita semplice o in accomandita per azioni, dagli amministratori per ogni altro tipo di società.
3. L'attività può essere sospesa per gravi motivi dal titolare dell'autorizzazione per un periodo massimo di mesi sei, prorogabili per un massimo di altri sei mesi nel caso di gravi e comprovati motivi, previa comunicazione scritta e motivata all'Amministrazione Provinciale, che ne prende atto con provvedimento del Dirigente.
4. Dell'avvenuta ripresa dell'attività dovrà essere data comunicazione scritta all'Amministrazione Provinciale entro i successivi 15 giorni.
5. Qualora al termine del periodo di sospensione l'attività non venga ripresa, l'autorizzazione verrà revocata.



Provincia Regionale di Trapani

6. Qualora l'eventuale nuovo titolare desideri conservare la precedente denominazione, deve produrre un'autorizzazione scritta da parte del precedente titolare.

Se varia la sola denominazione, senza alcuna modifica sostanziale dell'agenzia, si procede su richiesta del titolare, in bollo, corredata da copia dei certificati di variazione presso al C.C.I.A.A. e/o il Tribunale, all'aggiornamento dell'intestazione dell'autorizzazione.

TITOLO IV SVOLGIMENTO ATTIVITA'

ART.21 Accesso agli Uffici Pubblici

- 1 Ferma restando la responsabilità professionale di cui all'art. 10 del presente Regolamento, gli studi di consulenza automobilistica possono avvalersi per gli adempimenti puramente esecutivi anche presso gli Uffici Pubblici, di dipendenti, purchè in possesso dei requisiti previsti alle lettere c), d), e) del comma 1 dell'art. 3 della L. 264/91. Per il personale operante nello studio di consulenza automobilistica, devono essere rispettate le norme vigenti ai fini assistenziali, previdenziali, infortunistici e fiscali.
- 2 Lo svolgimento presso gli Uffici pubblici delle pratiche relative alla attività di consulenza automobilistica ed alla certificazione per conto di terzi, in quanto espressamente autorizzata, è consentito ai soggetti legittimati, in base alla L.264/91 e L. 11/94, riconosciuti dall'Amministrazione Provinciale mediante apposita tessera.
- 3 Qualora il titolare dello studio di consulenza automobilistica gestisca anche l'attività di autoscuola è consentito l'accesso agli uffici pubblici, per i fini di cui al comma 1 del presente articolo, anche ai soggetti legittimamente inseriti in tali strutture. Per quanto riguarda le autoscuole, le attività sono limitate alle funzioni di assistenza e agli adempimenti relativi alle operazioni concernenti le patenti di guida e i certificati di abilitazione professionale alla guida dei mezzi di trasporto.
- 4 Per i dipendenti, il rilascio della tessera di riconoscimento di cui al comma 2 avviene su richiesta del titolare o del legale rappresentante dello studio di consulenza utilizzando l'all. 5. Nella richiesta il titolare o il legale rappresentante dichiara:
 - che il soggetto è dipendente dello studio di consulenza, il tipo di contratto di lavoro stipulato, la data di assunzione;
 - che il contratto di lavoro è stipulato sulla base delle disposizioni vigenti in materia.Alla richiesta sono allegate:
 - due fototessera del dipendente;
 - copia documento di identità del dipendente;
 - dichiarazione del dipendente di possesso dei requisiti previsti dalla normativa.
- Per i soci, collaboratori familiari, gli associati in partecipazione, il titolare o il legale rappresentante allega alla richiesta di tessera di riconoscimento: due foto tessera, copia di un documento di identità del dipendente, idonea documentazione che dimostra il rapporto contrattuale con lo studio di consulenza.



Provincia Regionale di Trapani

- Il richiedente pertanto risponde personalmente delle tessere richieste e del possesso dei requisiti prescritti per il personale abilitato, con obbligo di restituzione immediata di quelle relative a soggetti non più legittimati.
- 5 L'Amministrazione Provinciale accerta d'ufficio i requisiti soggettivi per verificare l'assenza di motivi ostativi all'inserimento del personale da abilitare all'accesso agli uffici pubblici.
- 6 Il rilascio della tessera è subordinato alla preventiva vidimazione della stessa da parte del Dirigente del Servizio Autoscuole.
- 7 Per la disabilitazione all'accesso agli uffici pubblici è necessaria apposita comunicazione all'Amministrazione provinciale e restituzione della tessera di riconoscimento.
- 8 Oltre ai soggetti di cui al comma 1, possono accedere agli uffici pubblici per l'adempimento delle operazioni di cui alla Legge 264/91:
 - gli intestatari del documento di guida;
 - in caso di trasferimento di proprietà dei veicoli, gli aventi titolo, tra cui in particolare gli acquirenti;
 - in via occasionale, i privati diversi dai soggetti di cui ai precedenti punti a) e b) muniti di delega rilasciata dagli intestatari della pratica e comunque per un numero di operazioni non superiore a tre nel corso dell'anno solare;
 - i soggetti privati individuati da norme specifiche.
- 9 L'accesso non occasionale agli uffici pubblici da parte di privati costituisce esercizio abusivo dell'attività di consulenza dei mezzi di trasporto ed è sanzionato come previsto dall'articolo 9 comma 4 della legge 264/91. Ogni eventuale abuso nell'espletamento dell'attività di consulenza, che possa essere sintomo di esercizio abusivo della professione, sarà tempestivamente segnalato ai competenti organi.

ART. 22 Registro Giornale

1. Il titolare dell'impresa di consulenza o nel caso di società, gli amministratori, devono redigere un registro-giornale contenente i seguenti elementi :
 - a) numero progressivo annuale e data dell'incarico;
 - b) identificazione del committente. Nell'ipotesi che questi sia un particolare operatore economico (concessionario, autosalone, rivenditore, ecc.) dovrà essere indicato anche il nominativo della persona fisica o giuridica in nome e per conto della quale l'incarico viene conferito;
 - c) natura dell'incarico. Quando la procedura prevede codificazioni al registro deve essere allegata idonea legenda;
 - d) adempimenti richiesti dalla natura dell'incarico (Autorità ed Uffici interessati);
 - e) identificazione del veicolo (numero di targa e/o telaio ed eventualmente il tipo) o della patente (data di rilascio, numero);
 - f) data di rilascio della ricevuta prevista dall'art. 7 della Legge 264/91. La data in cui viene rilasciata la ricevuta deve corrispondere alla data di conferimento dell'incarico.
2. Le singole operazioni devono essere trascritte quotidianamente sul registro in ordine cronologico progressivo per anno solare. Non sono ammessi spazi in bianco.
3. In particolare, ad un numero progressivo corrisponderà esclusivamente una sola formalità.



Provincia Regionale di Trapani

4. Eventuali errori commessi nella trascrizione dei dati sul registro devono essere corretti in rosso facendo in modo che sia leggibile la prima compilazione, non sono pertanto ammessi abrasioni o cancellazioni con correttori o altro.
5. Il Registro Giornale, prima di essere messo in uso, è numerato progressivamente in ogni pagina, bollato in ogni foglio e vidimato ai sensi dell'art. 2215 del codice civile.
6. E' consentito l'utilizzo di sistemi informatici che garantiscano criteri di regolarità e correttezza. La stampa del registro dovrà essere fatta giornalmente o comunque ogni qualvolta venga richiesta dagli incaricati al servizio di vigilanza.

ART. 23 Ricevuta sostitutiva della carta di circolazione o della patente .

- 1 Lo studio di consulenza, quando il documento di circolazione del mezzo di trasporto o il documento di abilitazione alla guida venga ad esso consegnato per gli adempimenti di competenza rilascia all'interessato la ricevuta di cui all'art. 7 della legge 264/91, la cui validità massima è di trenta giorni dalla data di rilascio che vede corrispondere sia al giorno di annotazione sul registro giornale sia alla data di conferimento dell'incarico, così come precisato al comma 1. lettera f) del precedente articolo..
- 2 Entro trenta giorni dal rilascio della ricevuta, lo studio di consulenza deve porre a disposizione dell'interessato l'estratto di cui al comma 1 dell'art. 92 del Codice della Strada.
- 3 La ricevuta di cui al comma 1 deve essere rilasciata su modulo conforme al modello approvato con D.M. 8/2(1992 ed esclusivamente in sostituzione di patente di guida in corso di validità o di carta di circolazione del veicolo in regola con tutti gli adempimenti previsti dalla vigente normativa . Tale ricevuta deve essere firmata dal titolare dello studio ovvero da persona all'uopo autorizzata dal titolare o dal legale rappresentante della ditta esercente la consulenza automobilistica.
- 4 In caso di rilascio di ricevuta in sostituzione della patente di guida o della carta di circolazione del veicolo non valide ai sensi del comma 3 del presente articolo, si applicherà l'art. 92 comma 3 primo periodo del D.Lgs. 285/92;
- 5 Nell'ipotesi in cui, decorsi i trenta giorni di validità previsti dalla vigente normativa, venga rilasciata una seconda ricevuta sostitutiva, si applicherà l'art. 92 comma 3 primo periodo del D.Lgs. 285/92.

ART. 24 Conservazione dei documenti .

1 I documenti relativi a ciascuna formalità dovranno essere conservati presso l'archivio o il domicilio fiscale dello Studio. Qualora l'Archivio o il domicilio fiscale sia diverso dalla sede presso la quale viene svolta l'attività, ne dovrà essere data comunicazione alla provincia entro trenta giorni dalla data di deposito del primo documento.

2 Relativamente a ciascuna formalità presa in carico, lo Studio dovrà conservare copia, in formato cartaceo o su supporto informatico, almeno per cinque anni. A richiesta della provincia, nell'espletamento dell'attività di vigilanza, lo Studio dovrà esibire entro un termine non superiore a trenta giorni, copia della documentazione afferente le formalità oggetto dell'attività di vigilanza.



Provincia Regionale di Trapani

ART. 25 Tariffe

1. Ai sensi dell'art. 8 comma 3 L. 264/91 le tariffe minime e massime, nonché quelle praticate dallo studio di consulenza devono essere permanentemente affisse in modo leggibile nei locali dello studio di consulenza.

2. Il tariffario praticato, prima di essere affisso nei locali dell'agenzia, deve essere vidimato dalla provincia che ne tratterà agli atti una copia.

3. Lo studio di consulenza è tenuto ad applicare le tariffe stabilite contenute nel tariffario.
4. Eventuali variazioni del tariffario dovranno essere preventivamente comunicate alla provincia per la vidimazione ed esposte accanto al tariffario vigente, in modo leggibile nei locali dello studio di consulenza per almeno 15 giorni prima della loro applicazione. I 15 giorni decorrono dalla data di vidimazione. Sul tariffario esposto dovrà inoltre essere indicata la data di entrata in vigore.

ART. 26 Orari di apertura e periodi di chiusura

1. Gli orari di apertura stabiliti e prescelti dal titolare e/o legale rappresentante dell'impresa dopo essere stati comunicati all'Amministrazione Provinciale, devono essere esposti all'esterno dello studio di consulenza automobilistica, in maniera ben visibile al pubblico.
2. Parimenti vanno comunicati preventivamente all'Amministrazione Provinciale i periodi di chiusura per ferie o per altre motivate cause.

ART. 27 Informazioni al pubblico

1 Nei locali dello studio di consulenza deve essere affisso, in modo visibile, quanto segue:

- l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di studio di consulenza;
- l'orario di apertura dello studio di consulenza;
- le tariffe applicate, **con specificazione dei corrispettivi spettanti allo studio di consulenza e ad eventuali altri soggetti;**
- il nome del responsabile professionale.

- 3 La Provincia pubblica sul portale web provinciale l'elenco aggiornato degli studi di consulenza autorizzati.

Art. 28 Autoscuole

1 L'attività di consulenza alla circolazione dei mezzi di trasporto è svolta anche dalle autoscuole, nei limiti stabiliti dall'art. 1 comma 3 della legge 11/1994 ossia limitatamente alle funzioni di assistenza e agli adempimenti relativi alle operazioni concernenti le patenti di guida e i certificati di abilitazione professionale alla guida dei mezzi di trasporto. Nello svolgimento della suddetta attività si applicano alle Autoscuole le disposizioni di cui alla citata L.n. 264/91 del presente Regolamento.



Provincia Regionale di Trapani

2 L'attività di consulenza svolta dalle autoscuole è effettuata a servizio di qualsiasi soggetto interessato, anche non iscritto all'autoscuola in qualità di allievo.

3 Nello svolgimento dell'attività di consulenza si applicano alle autoscuole le norme del presente regolamento in materia di :

- tenuta e compilazione del registro giornale;
- conservazione dei documenti;
- ricevuta sostitutiva del documento di abilitazione alla guida;
- vigilanza e sanzioni;
- tariffe.

Art. 29 Automobile Club

1 L'attività esercitata direttamente dall'Automobile Club d'Italia, dagli Automobile Club Provinciali o dagli uffici in regime di concessione o di convenzionamento con gli Automobile Club predetti è soggetta ad autorizzazione e alle disposizioni previste dalla legge 264/1991 e dal presente regolamento.

2L'autorizzazione non è necessaria se l'attività di consulenza alla circolazione dei mezzi di trasporto è esercitata, senza interruzioni, anteriormente alla data del 5 settembre 1991.

3Ogni ufficio, delegazione o sede secondaria degli enti di cui ai commi precedenti istituito successivamente al 5 settembre 1991 è soggetto ad autorizzazione.

TITOLO V- VIGILANZA E SANZIONI

ART. 30 Vigilanza

1. Ai fini della verifica delle norme che regolano la materia, i controlli, oltre che dalla provincia e dai Comuni, possono essere effettuati da tutti gli agenti e gli ufficiali di Polizia Giudiziaria (Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Municipale, ecc.).
2. La disciplina del presente titolo è finalizzata ad orientare l'attività di vigilanza e sanzionatoria della Provincia in conformità ai principi e ambiti applicativi della normativa vigente.
3. La Provincia esercita l'attività di vigilanza tramite:
 - a) Personale del servizio competente abilitato e munito di tesserino di riconoscimento firmato dal Presidente della Provincia;
 - b) Forze dell'Ordine.
4. La vigilanza si esplica mediante l'esercizio di tutte le facoltà attribuite agli addetti alla vigilanza secondo quanto disposto dalla vigente normativa e precisamente:
 - a) assumere informazioni;
 - b) compiere rilievi descrittivi e fotografici ed ogni altra operazione tecnica (copie di documenti, ecc.);
 - c) accedere nei locali in cui ha sede l'impresa e nelle loro pertinenze; l'accesso può essere effettuato nelle ore di apertura dell'esercizio e può comprendere solo luoghi diversi dalla privata dimora;
 - d) prendere visione del registro-giornale e verificare la corretta trattazione delle pratiche relative agli incarichi affidati all'impresa stessa;
 - e) prendere visione delle singole pratiche e dei documenti consegnati all'agenzia.

5. Il controllo non è sottoposto a prescrizioni formali e si conclude con una relazione sommaria del sopralluogo effettuato a cui farà seguito, nell'ipotesi in cui venissero rilevate irregolarità, una formale e dettagliata contestazione nei modi e termini di legge.
 6. Qualora, nell'ambito dell'espletamento delle attività di vigilanza di cui al presente articolo, siano riscontrati comportamenti o fatti la cui vigilanza spetti ad altri Enti o Uffici Pubblici ad essi ne sarà fatta opportuna comunicazione per i provvedimenti di competenza.
 7. Le sanzioni previste agli articoli seguenti sono condizionate al permanere del quadro normativo vigente e saranno disapplicate in caso di modifica dello stesso.
 8. E' facoltà del Dirigente valutare se l'illecito sanzionabile, per particolari condizioni e circostanze, sia da ascrivere ad un diverso gruppo, rispetto a quanto di norma previsto dall'art. 33 del presente Regolamento.
9. Le disposizioni contenute negli articoli seguenti intendono individuare i criteri applicativi di un regime sanzionatorio previsto dalla vigente normativa.

Art.31 Sanzioni ex art. 9 L. 264/91 -

1. L'art. 9 della L. 08/08/1991 n. 264 prevede le seguenti tipologie di provvedimenti sanzionatori:
 - a) **diffida;**
 - b) **sanzione amministrativa pecuniaria e sospensione dell'autorizzazione;**
 - c) **sanzione amministrativa pecuniaria e revoca dell'autorizzazione;**
 - d) **revoca dell'autorizzazione;**
 - e) **sanzione amministrativa pecuniaria.**
2. Si applica la **diffida** in caso di accertata irregolarità nell'esercizio di attività di consulenza o di inosservanza delle tariffe minime e massime stabilite ai sensi dell'art. 8 L. 264/91.
3. Si applica la **sanzione amministrativa pecuniaria** da € 516,00 a € 2.582,00 contestualmente alla **sospensione dell'autorizzazione** da uno a sei mesi ove siano accertate irregolarità persistenti o ripetute.
4. Si applica la **sanzione amministrativa pecuniaria** da €1.032,00 a €5.164,00 contestualmente alla **revoca dell'autorizzazione** quando siano accertati gravi abusi.
5. Si applica la **revoca dell'autorizzazione** quando vengano meno i requisiti di cui all'art. 6 del presente Regolamento.
6. Si applica la **sanzione amministrativa pecuniaria** da €2.582,00 a €10.329,00 nei confronti di chiunque eserciti l'attività di consulenza senza essere in possesso della prescritta autorizzazione.
7. Ai sensi del comma 3 del presente articolo si hanno **irregolarità persistenti** quando è accertato che la cattiva gestione si è protratta per almeno un triennio e si è concretizzata in irregolarità diverse fra loro; si hanno **irregolarità ripetute** quando la stessa violazione è ripetuta nel corso di tre anni.
8. Ai sensi del comma 4 del presente articolo per **gravi abusi** si intendono tutte quelle azioni od omissioni, ascrivibili a dolo o a colpa grave, poste in essere nell'esercizio dell'attività imprenditoriale di consulenza automobilistica e tali da cagionare gravi danni patrimoniali o non patrimoniali a carico del cliente.



Provincia Regionale di Trapani

ART. 32 – Sanzioni ex art. 92 D.Lgs. 285/92

1.L'art. 92 D.Lgs. 285/92 prevede le seguenti tipologie di provvedimenti sanzionatori:

a) sanzione amministrativa pecuniaria;

b) sospensione.

2.Si applica la **sanzione amministrativa pecuniaria** del pagamento di una somma da € 370,00 ad euro 1.485,00 e la sospensione dell'autorizzazione prevista dall'art. 3 della L. 8 agosto 1991 n. 264 in caso di rilascio abusivo della ricevuta di cui all'art. 7 della legge 264/91.

3.Si applica la **sanzione amministrativa pecuniaria** del pagamento della somma di € 74,00 a € 296,00 alle imprese di consulenza che non pongono a disposizione dell'interessato l'estratto di cui all'art. 92 comma 1 del Codice della Strada entro il termine di giorni trenta dalla data di rilascio della ricevuta di cui all'art. 76 della L. 264/91.

4.Ogni altra irregolarità nel rilascio della ricevuta è punita con la **sanzione amministrativa pecuniaria** del pagamento di una somma da euro 74,00 ad euro 296,00.

ART. 33 Tipologie di illeciti sanzionabili .

1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 31 del presente Regolamento sono di seguito individuate le condotte che danno luogo a irregolarità sanzionabili classificate in tre categorie in relazione alla loro gravità:

1) irregolarità lievi:

- a) omissioni od errori nella trattazione delle pratiche relative ad incarichi affidati all'impresa ovvero tutti quei comportamenti che, pur non violando uno specifico precetto od una prescrizione particolare, mostrano una ridotta professionalità del titolare dell'impresa di consulenza;
- b) inosservanza degli orari di apertura e di chiusura al pubblico dichiarati formalmente alla Provincia;
- c) mancata comunicazione scritta alla Provincia entro il termine di trenta giorni dal verificarsi del fatto delle variazioni apportate agli orari di apertura al pubblico;
- d) mancata comunicazione scritta, entro il termine di giorni trenta dal verificarsi dell'evento, riguardante la situazione dell'organico del personale dipendente o collaboratore familiare;
- e) omessa preventiva comunicazione di eventuali modifiche da apportare ai locali e/o mancata presentazione della documentazione relativa a termine lavori;
- f) omessa esposizione, nei locali dell'agenzia, dell'autorizzazione rilasciata dalla provincia per l'esercizio dell'attività di consulenza;
- g) mancata comunicazione scritta alla provincia entro il termine di trenta giorni di ubicazione dell'archivio o del domicilio fiscale se diverso dalla sede presso la quale viene svolta l'attività (art. 24 comma 1);



Provincia Regionale di Trapani

2) irregolarità medie :

- a. omessa comunicazione formale o documentata di variazioni della struttura aziendale (ingresso-recesso soci; variazione consiglio di amministrazione; variazione forma giuridica ; variazione ragione sociale, ecc) entro il termine di giorni trenta dall'effettivo verificarsi dell'evento;
- b. mancata richiesta di revoca e di contestuale rilascio di nuova autorizzazione in caso di trasferimento del complesso aziendale entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento;
- c. mancata richiesta di autorizzazione al proseguimento dell'attività in caso di morte o sopravvenuta incapacità fisica del titolare, del socio o dell'amministratore in possesso dell'attestato di idoneità professionale, entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento;
- d. cancellature o irregolarità nella tenuta del Registro Giornale ;
- e. errata od omessa trascrizione della data di rilascio della ricevuta di cui all'art. 7 della <legge 264/91 nel registro Giornale di cui all'art. 6 della stessa legge;
- f. mancata annotazione dell'incarico nel registro Giornale ovvero annotazione tardiva;
- g. mancata vidimazione del tariffario e contestuale deposito in copia presso la Provincia;
- h. inosservanza delle tariffe depositate e vidimate;
- i. variazione delle tariffe senza la preventiva vidimazione e il preventivo deposito del nuovo tariffario presso la Provincia;
- j. mancata affissione o affissione in modo non visibile e/o non leggibile delle tariffe nei locali dello studio di consulenza;
- k. mancata esposizione delle variazioni tariffarie di cui all'art. 25 comma 4 del presente regolamento ;
- l. svolgimento nei locali indicati nell'autorizzazione di altre e diverse attività non attinenti alla circolazione dei mezzi di trasporto come previsto dalla vigente normativa e con essa contrastanti;
- m. trasferimento dell'attività in nuovi locali senza preventiva autorizzazione della Provincia;
- n. utilizzo di locali diversi da quelli indicati nell'autorizzazione;
- o. sospensioni dell'esercizio dell'attività per un periodo superiore ai 30 giorni consecutivi nel corso dell'anno solare senza preventiva comunicazione alla Provincia;
- p. omessa iscrizione entro i termini di legge al registro delle imprese da parte delle ditte individuali non esercenti altre attività al momento del rilascio dell'autorizzazione da parte della Provincia;
- q. violazione dell'obbligo di comunicazione di cui all'art. 12 comma 1 e 2 del presente Regolamento;
- r. inosservanza delle disposizioni impartite in materia di consulenza automobilistica da qualsivoglia atto dispositivo ufficiale adottato dal competente Servizio della Provincia in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti;



Provincia Regionale di Trapani

- s. mancata esibizione, entro il termine di trenta giorni, di copia di documentazione, in formato cartaceo o su supporto informatico, afferente le formalità oggetto dell'attività di vigilanza (art. 24).

3) irregolarità gravi:

- a. inosservanza del divieto di rilascio, al di fuori dei locali dello studio di consulenza automobilistico autorizzato, di una o più ricevute in bianco ex art. 7 L. 264/91: tale violazione comporterà una sanzione particolarmente rilevante nei confronti dell'agenzia e l'applicazione dell'articolo 9 comma 4 della legge 08/08/1991 n. 264 nei confronti del concessionario, autosalone o rivenditore;
 - b. mancato rilascio al committente della ricevuta di cui all'art. 7 legge 264/91 nei casi in cui il cliente consegna all'agenzia l'originale della patente o della carta di circolazione in corso di validità ai sensi dell'art. 23 comma 3 del presente Regolamento;
 - c. mancata tenuta del Registro Giornale di cui all'art. 6 della L. 264/91 ed all'art. 22 del presente Regolamento.
2. La Provincia si riserva la facoltà di impartire, attraverso propri atti ufficiali, disposizioni in materia di consulenza automobilistica tese a garantire il regolare esercizio delle attività svolte in indipendenza dell'autorizzazione rilasciata ad integrazione e a chiarimento di quanto previsto dal presente regolamento. Con gli stessi atti sarà determinata la gravità delle eventuali possibili violazioni commesse, ai fini dell'applicazione del conseguente provvedimento sanzionatorio.

ART. 34 – Diffida

- 8. Ai sensi dell'art. 9 , comma 2, primo periodo, L. 264/91, l'accertamento di irregolarità nell'esercizio dell'attività di consulenza o di inosservanza delle tariffe minime e massime stabilite ai sensi dell'art. 8 L. 264/91, comporta l'applicazione della diffida.
- 9. In tali ipotesi si applica la seguente procedura prevista dalla legge 264/90:
 - a) accertamento della violazione;
 - b) comunicazione di avvio del procedimento ed attribuzione di un termine di giorni 30 dal ricevimento della stessa, per presentare eventuali memorie scritte;
 - c) valutazione degli scritti difensivi da parte del Dirigente;
 - d) entro 60 giorni decorrenti dalla scadenza di termine per la presentazione degli scritti difensivi: archiviazione in caso di accoglimento, diffida in caso di non accoglimento;
 - e) possibilità di impugnazione con ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni, oppure con ricorso amministrativo straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni. Entrambi i termini decorrono dalla data di notifica o comunicazione del provvedimento di diffida.
- 3. L'atto di diffida viene emanato anche con riferimento a più irregolarità purchè le stesse vengano accertate contestualmente a seguito del medesimo controllo.
- 4. Le comunicazioni vengono indirizzate c/o la sede principale dell'Agenzia o il domicilio come da comunicazione agli atti d'ufficio.

ART. 35 Sanzione amministrativa pecuniaria e sospensione

1. In riferimento a quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 30 del presente Regolamento, sono individuati nel presente articolo i criteri attuativi del regime sanzionatorio previsto dalla normativa vigente.
2. Qualora nel corso dell'ultimo triennio siano state accertate irregolarità persistenti e/o ripetute, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,00 ad € 2.582,00 e l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività è sospesa per un periodo da uno a sei mesi.
3. Con riferimento a quanto previsto dal precedente art. 30 si assume di norma la seguente gradualità nell'applicazione delle sanzioni conseguenti la violazione del presente Regolamento:
 - a. l'autorizzazione è sospesa per **mesi uno** qualora dopo la terza diffida e a seguito del quarto accertamento, le violazioni contestate nell'ultimo **triennio** siano comprese tra cui al comma 1 punto 1) dell'art. 33 del presente Regolamento, classificate come irregolarità lievi;
 - b. l'autorizzazione è sospesa per **mesi due** qualora, dopo la seconda diffida e a seguito del terzo accertamento, tra le violazioni contestate nell'ultimo **triennio** sia ricompresa almeno una rientrante tra quelle di cui al comma 1 punto 2) dell'art. 33 del presente Regolamento, classificate come irregolarità medie;
 - c. l'autorizzazione è sospesa **per mesi tre** qualora, dopo la seconda diffida e a seguito del terzo accertamento, tra le violazioni contestate nell'ultimo **triennio** ne sia ricompresa almeno una rientrante tra quelle di cui al comma 1 punto 3) dell'art. 33 del presente Regolamento, classificate come irregolarità gravi;
 - d. l'autorizzazione è sospesa per **mesi quattro** qualora, dopo la seconda diffida e a seguito del terzo accertamento, nell'ultimo **triennio**, siano state contemporaneamente accertate, nel corso di un medesimo contesto ispettivo, una delle violazioni di cui al comma 1 punto 2) e una delle violazioni di cui al comma 1 punto 3) dell'art. 33 del presente Regolamento classificate rispettivamente come irregolarità medie e gravi;
 - e. l'autorizzazione è sospesa per **mesi cinque** qualora, dopo la seconda diffida e a seguito del terzo accertamento, nell'ultimo **triennio** e nel corso del medesimo contesto ispettivo, vengano contemporaneamente accertate due delle violazioni di cui al comma 1 punto 2) e una delle violazioni di cui al comma 1 punto 3) dell'art. 33 del presente Regolamento, classificate rispettivamente come irregolarità medie e gravi;
 - f. l'autorizzazione è sospesa per **mesi sei** qualora, dopo la seconda diffida e a seguito del terzo accertamento, nell'ultimo **triennio** e nel corso del medesimo contesto ispettivo, vengano contemporaneamente accertate tutte le violazioni di cui al comma 1 punto 3) dell'art. 33 del presente Regolamento, classificate come irregolarità gravi.



Provincia Regionale di Trapani

4. In tutti i suddetti casi si applica la seguente procedura prevista dalla Legge 689/81:
 - a. accertamento della violazione;

- b. contestazione immediata o, in alternativa, notifica del verbale entro 90 giorni dall'accertamento;
- c. pagamento in misura ridotta della sanzione nella misura pari ad un terzo del massimo o del doppio del minimo dell'importo edittale entro 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione degli estremi della violazione;
- d. in alternativa alla lettera c), presentazione degli scritti difensivi ed eventuale richiesta di audizione da presentarsi al Dirigente del Servizio competente entro il termine di 30 giorni dalla contestazione o notificazione;
- e. valutazione delle difese di cui alla lettera d); in caso di accoglimento ordinanza motivata di archiviazione; in caso di rigetto, motivata ordinanza-ingiunzione di applicazione della sanzione;
- f. possibilità di opposizione all'ordinanza-ingiunzione alla competente Autorità Giudiziaria entro il termine di 30 giorni dalla notifica del provvedimento.

ART. 36 Normativa applicabile ai procedimenti amministrativi connessi all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e della revoca dell'autorizzazione

1. Nei casi in cui i procedimenti sanzionatori prevedano l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma, si applica la procedura contemplata dalla Legge 689/91 .
2. Nei casi in cui il procedimento si concluda con la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di consulenza, si applica la procedura prevista dalla Legge 241/90 .
3. Colui al quale è stata revocata l'autorizzazione non può presentare istanza per l'ottenimento di nuova autorizzazione se non decorso un anno dal provvedimento di revoca.

TITOLO VI – Disposizioni transitorie e finali

ART.37 Disposizioni transitorie e Finali

1. Coloro che alla data di entrata in vigore del presente regolamento , sulla base di licenza rilasciata dal questore, ai sensi dell'art. 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza sono in possesso di autorizzazione provvisoria rilasciata dall'Amministrazione Provinciale per l'esercizio dell'attività di pratiche automobilistiche , devono richiedere l'autorizzazione definitiva. L'istanza dovrà essere prodotta in bollo.



Provincia Regionale di Trapani

2. Coloro che in possesso di autorizzazione provvisoria perché alla data di entrata in vigore della L. 264/91, esercitavano effettivamente da oltre tre anni, sulla base di licenza rilasciata dal Questore ai sensi dell'art. 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 773/31 , l'attività di disbrigo di pratiche automobilistiche o gestivano in regime di concessione o di convenzionamento con gli automobile club

uffici di assistenza automobilistica, conseguiscono l'autorizzazione da parte della Amministrazione Provinciale dietro presentazione di istanza in bollo, anche in difetto del titolo di studio e dell'attestato di idoneità professionale previsti dall'art. 5 della L. 264/91.

3. Coloro che alla data di entrata in vigore della L. 264/91 non avevano maturato i tre anni di esercizio effettivo dell'attività di cui al comma 1 della L. 264/91 hanno conseguito, l'autorizzazione provvisoria da parte della Provincia. In seguito all'entrata in vigore del presente Regolamento la suddetta autorizzazione sarà revocata qualora non attestino di aver frequentato con profitto un corso di formazione professionale di cui all'art. 4 comma quinto della Legge 11/94. L'autorizzazione definitiva dovrà essere richiesta tramite istanza di bollo.
4. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui al precedente articolo, si prescinde dal possesso dei requisiti di idoneità dei locali e di adeguata capacità finanziaria di cui all'art. 3 comma 1 lett. g.) della L. 264/91.

ART.38 Licenze ex art. 11 T.U.L.P.S. per l'attività di disbrigo di pratiche automobilistiche rilasciate successivamente all'entrata in vigore della Legge 264/91.

Quanto previsto dal precedente articolo si applica anche per coloro in possesso di autorizzazione provvisoria all'entrata in vigore del presente regolamento perché titolari di licenza rilasciata dal Questore, ai sensi dell'art. 11 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza per l'attività di disbrigo di pratiche automobilistiche, sia per l'attività di rilascio di certificazione per conto di terzi e adempimenti ad esse connessi.

ART. 39 Entrata in vigore

Il presente regolamento è pubblicato nel sito Internet e all'Albo Pretorio della Provincia per quindici giorni consecutivi ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

L'Ufficio si riserva la possibilità di modificare i Modelli allegati al presente Regolamento.



Provincia Regionale di Trapani

ALLEGATO: Compiti ed Adempimenti degli studi di consulenza

TABELLA A (Art. 1 Legge 264/91)

- 1) Consulenza, assistenza ed adempimenti , compresa la richiesta delle prescritte certificazioni, relativi ai tipi di operazioni di cui alla tabella 3 allegata alla legge 01/12/1986 n. 870, e successive modificazioni ed integrazioni.
- 2) Consulenza, assistenza ed adempimenti, compresa la richiesta delle prescritte certificazioni, connessi all'esercizio dell'attività di autotrasporto di cose o relativi ad iscrizioni, variazioni, cancellazioni e certificazioni connesse all'Albo di cui alla Legge 06/06/1974 n. 298 e successive modificazioni ed integrazioni.
- 3) Consulenza, assistenza ed adempimenti relativi ad istanze, richieste e scritture private inerenti a veicoli, natanti e relativi conducenti, la cui sottoscrizione sia soggetta o meno ad essere autenticata e relativi adempimenti di regolarizzazione fiscale.
- 4) Consulenza, assistenza ed adempimenti, compresa la richiesta delle prescritte certificazioni, relativi alle formalità inerenti alla tenuta del Pubblico Registro Automobilistico , secondo le voci di cui all'allegato B al D.L.L. 18/05/1945 n. 399, concernente la tabella degli emolumenti dovuti agli uffici del pubblico registro automobilistico, e successive modificazioni ed integrazioni.
- 5) Consulenza, assistenza ed adempimenti, compresa la richiesta delle prescritte certificazioni, per conversioni di documenti esteri e militari relativi a veicoli, natanti e relativi conducenti.
- 6) Consulenza, assistenza ed adempimenti compresa la richiesta delle prescritte certificazioni, comunque imposti da leggi o regolamenti relativi a veicoli, natanti e relativi conducenti.